

SEZIONE E
PROGRAMMI DI RETE (NET)

**E.1 CARATTERISTICHE REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E LIMITI
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RETE**

E.1.1 Caratteristiche dei programmi di rete

I programmi di rete hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca finalizzati allo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati dall'elevato impatto sul servizio sanitario nazionale. Tali studi sono volti a soddisfare le esigenze di programmazione e di sviluppo dei servizi regionali per il miglioramento dell'assistenza e delle cure offerte. I programmi di rete sono realizzati da Consorzi di ricerca articolati in non meno di tre e non più di otto work package (WP) ed hanno per capofila un Ente del S.S.N. che svolge le funzioni di coordinamento. Per questi programmi di rete la parte di ricaduta sul S.S.N. è elemento fondamentale.

Le proposte di programmi di rete devono afferire alle seguenti aree tematiche:

1.
2.
3.
4.
5.

Ciascun work package deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte di una istituzione finanziatrice, escluso il Ministero della salute che invece mette a disposizione un finanziamento per l'intero programma di rete.

Ciascuna istituzione finanziatrice (ad esclusione del Ministero della salute) potrà finanziare al massimo 2 work package afferenti al medesimo programma di rete. -Nel caso in cui il programma sia articolato in 3 work package, ciascuna istituzione finanziatrice potrà finanziare un solo work package. Un programma di rete dovrà essere finanziato da almeno 3 istituzioni finanziatrici diverse tra loro (escluso il Ministero della salute). Il Ministero della salute finanzierà l'intero programma di rete.

Le attività di un work package non possono articolarsi in unità operative, né prevedere l'attivazione di subcontratti esterni per attività di ricerca. Entro e non oltre il limite del 5% del finanziamento previsto per ciascun work package sono ammessi subcontratti per lo svolgimento di servizi (non di specifiche attività di ricerca) che non possono essere effettuati dal work package, purché tale esigenza sia chiaramente rappresentata nella proposta progettuale.

La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute, in via ordinaria, dovrà essere effettuata distribuendo in parti uguali tra i work packages di enti del S.S.N, i fondi messi a disposizione, per la specifica area tematica, dal Ministero stesso. Una differente ripartizione tra i work packages degli enti del S.S.N. è possibile e dovrà, in caso di finanziamento del Programma, essere riportata nel Consortium Agreement di cui al punto 7 della presente sezione E.

Le istituzioni finanziatrici relativamente alle specifiche aree tematiche della presente sezione sono:

Tematica 1:

- Ministero della Salute,- Regione, - Regione, - Regione....., - Ente/
Istituzione

Tematica 2:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente/
Istituzione

Tematica 3:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente/
Istituzione

Tematica 4:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente/
Istituzione

Tematica 5:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente /
Istituzione

Nell'ambito di ogni singola area tematica sono finanziati i programmi di rete che, in esito alla procedura di valutazione, si collocano in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento. Nel caso in cui una istituzione finanziatrice non sia in grado, per esaurimento dei fondi, di finanziare un work package, il Ministero della salute dispone l'esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.

Ai fini della costituzione dei consorzi di ricerca l'allegato A "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice" della presente sezione E fornisce per ciascuna area tematica l'indicazione delle istituzioni finanziatrici e le informazioni relative a:

- la quota di fondi messa a disposizione;
- i soggetti eleggibili come work package;
- il finanziamento massimo per ciascun work package;
- i costi eleggibili;
- i recapiti di un referente dell'istituzione finanziatrice, che svolga le funzioni di "contact point".

E.1.2 Requisiti del principal investigator e del gruppo di ricerca

Ogni work package è coordinato da un principal investigator.

Il work package 1 ha funzione di capofila e deve corrispondere ad una struttura del Servizio sanitario nazionale.

Il principal investigator del work package 1 è il coordinatore dell'intero programma. Pertanto ha il compito di illustrare le finalità del programma di rete, i compiti dei singoli work packages, la coerenza complessiva dello stesso.

Il principal investigator del work package 1 deve essere necessariamente un operatore del Servizio sanitario nazionale - ossia deve svolgere attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori - ed avere posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando.

Il requisito di operatore del S.S.N. secondo quanto sopra indicato è necessario anche per il principal investigator di un work package afferente ad una struttura del S.S.N.

I ricercatori che intendono partecipare ai Programmi di rete, in veste di principal investigator di work package o di ricercatore collaboratore, devono accreditarsi sul sito del Ministero della salute al sistema di presentazione elettronica delle proposte Workflow della Ricerca.

La partecipazione in qualsiasi veste ad un programma di rete non è compatibile con la partecipazione a qualsiasi titolo ad un altro Programma di rete né ai progetti RF, GR, SG o CO di cui alla presente bando.

I ricercatori che risultano essere principal investigator di progetti/Programmi di rete finanziati nell'ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata/giovani ricercatori (**anni**) del Ministero della salute non possono partecipare né come principal investigator di work package né come principal investigator del work package 1.

Il principal investigator del work package 1 e i principal investigators di work package diversi dal WP1 della presente sezione E- devono avere almeno un h-index di 18 ed essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor. Per la verifica del valore di H-Index dichiarato, il Ministero farà riferimento a quanto riportato sulle due piattaforme Elsevier Scopus e Clarivate Web of Science, utilizzando i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchId indicati dal ricercatore, considerando tra i due dati il valore più favorevole per il ricercatore. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel modello di presentazione.

I limiti di H index non si applicano al principal investigator del work package in autofinanziamento laddove esso non abbia sede in una struttura del S.S.N.

I ricercatori devono presentare il programma in lingua inglese esclusivamente via web.

Il programma dovrà essere svolto, per tutta la sua durata, presso le strutture del S.S.N. in cui ha sede ciascun work package. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI che possa supportare la progettualità nel caso in cui il principal investigator del work package interessato, nel corso del programma, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso altra istituzione o ente, oppure non sia in condizione di svolgere, presso l'ente titolare del work package di presentazione, le attività di principal investigator.

I ricercatori in posizione di quiescenza che abbiano già in essere un rapporto con le strutture del S.S.N. possono, ove consentito dalla normativa vigente, ricoprire il ruolo di principal investigator o di ricercatore collaboratore purché i costi del rapporto di lavoro con le strutture del S.S.N. non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale. Nel caso in cui un ricercatore del S.S.N., in posizione di quiescenza, svolga funzioni di tutoraggio nei progetti, le relative attività dovranno essere chiaramente descritte nella specifica sezione.

Detto ricercatore non potrà essere inserito tra i ricercatori collaboratori principali. Potrà, invece, essere indicato tra i collaboratori secondari (sezione F dell'allegato 1).

Quanto sopra previsto trova applicazione anche nel caso in cui il principal investigator o il ricercatore collaboratore dovesse andare in posizione di quiescenza durante il periodo di svolgimento del progetto.

Per quanto riguarda i ricercatori facenti parte a qualunque titolo di un work package si specifica quanto segue:

1. i contratti dei "consulenti" ed "esperti" devono avere necessariamente carattere assistenziale e/o di ricerca rivolto alle finalità del S.S.N.; è inoltre richiesto che l'orario dedicato al contratto da svolgere presso strutture del S.S.N. sia non inferiore all'orario previsto per i ricercatori universitari in convenzione (16 ore/settimana);
2. coerentemente con il punto precedente qualsiasi operatore del S.S.N. convenzionato o titolare di altre forme di lavoro parasubordinato previste dalle normative vigenti devono dedicare al S.S.N. un tempo (assistenziale e/o di ricerca) non inferiore a 16 ore/settimana;
3. i borsisti possono partecipare, come collaboratori a programmi di rete solo se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale;

4. i dottorandi di ricerca possono partecipare, come collaboratori a programmi di rete se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale. Limitatamente all'area medica, in assenza di un rapporto convenzionale, i dottorandi possono partecipare a programmi di rete laddove documentino di essere impiegati, a seguito di formale domanda, nella attività clinico assistenziale;
5. i tirocinanti e gli specializzandi non possono partecipare a progetti di ricerca nelle presente sezione E in quanto carenti della qualifica di operatore del S.S.N..

E.1.3 Eleggibilità dei programmi di rete

I singoli work packages al momento della presentazione della proposta devono indicare l'istituzione finanziatrice (escluso il Ministero della salute) sui cui fondi graverà la richiesta di finanziamento e quindi la loro eleggibilità.

Ciascun work package può chiedere l'eleggibilità ad una sola istituzione.

Quanto sopra non si applica ai work packages in autofinanziamento.

Per ciascun programma di rete è ammesso un solo work package che si svolge presso una struttura del S.S.N. finanziato dal solo Ministero della salute.

Per ciascun programma di rete è ammesso un solo work package in autofinanziamento, che può anche svolgersi in una struttura non facente parte del Servizio sanitario nazionale. Esso non potrà ricevere fondi né dal Ministero della salute né dagli altri work packages. La partecipazione in autofinanziamento deve essere dichiarata all'atto della presentazione del programma di rete.

Al termine della procedura di presentazione dei Programmi di rete, ogni istituzione finanziatrice dovrà confermare l'eleggibilità dei work package di competenza.

Qualora si superi il limite di un solo work package in autofinanziamento, il programma di rete è escluso dal processo di valutazione.

I programmi di rete sono ammessi a processo di valutazione dopo la dichiarazione di conferma dell'eleggibilità da parte delle istituzioni finanziatrici di competenza e la verifica amministrativa da parte del Ministero della salute, per ciascun work package, della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente sezione E.

E.1.4 Tutela brevettuale

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale, previa verifica preventiva dell'istituzione finanziatrice sono ammessi a valutazione i progetti per i quali il brevetto:

- a. di un ente pubblico o di un destinatario istituzionale;
- b. di università italiane o università estere;
- c. di dipendente di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di appartenenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- d. anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui ai punti precedenti.

E.2 ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della presentazione del programma di rete i ricercatori facenti parte di tutti i Works Package del work package 1 si accreditano nella apposita pagina web: <http://ricerca.cbim.it>, dove dovranno indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potranno essere contattati, compreso un indirizzo e-mail.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni rese, ogni ricercatore accreditato riceverà via web uno specifico “codice di sicurezza”. Tale codice sarà utilizzato dal ricercatore e utilizzato dal ricercatore nel caso in cui operi in qualità di ricercatore collaboratore e trasferito, insieme a tutte le altre informazioni necessarie al coordinatore del Work package 1, per la redazione del programma. Il trasferimento del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi come autorizzazione formale alla persona a cui è stato trasferito ad utilizzarlo per la stesura della proposta progettuale relativa al work package.

I Programmi devono essere presentati in forma completa dal coordinatore del work package 1 entro i termini indicati al punto 5.2 della parte generale del presente bando, utilizzando il “modello di presentazione progetto completo” - allegato 1 del presente bando.

Il coordinatore del work package 1, per ciascun work package, deve obbligatoriamente indicare nella domanda, a pena di esclusione:

1. la struttura con cui il principal investigator ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITAMENTO;
2. la qualifica ricoperta e l'unità operativa in cui svolge le funzioni di operatore S.S.N.. Nel caso di work package di Programmi di rete non facenti parte del S.S.N. ed in autofinanziamento, devono essere indicate le funzioni ricoperte da parte del ricercatore nell'ente titolare del work package;
3. l'istituzione finanziatrice cui è chiesta l'eleggibilità per ciascun work package Nel caso di work package non facenti parte del S.S.N. ed in autofinanziamento deve essere indicato l'ente titolare del work package;
4. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia ricerca (topics IRG/SS);
5. i nominativi , per ogni singolo work package, del principal investigator e dei collaboratori;
6. il budget dettagliato del programma proposto;
7. se il work package ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dall'ente titolare del WP. In tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del principal investigator e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per la stesura completa e l'invio da parte del ricercatore proponente del progetto di ricerca in lingua inglese al Ministero della salute è possibile modificare detto progetto.

E.3 VALIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI RETE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI FINANZIATRICI

Ciascuna istituzione finanziatrice potrà concedere l'eleggibilità al WP di propria competenza

assicurando che siano rispettati i seguenti punti:

- che le attività progettuali proposte siano coerenti con le aree tematiche di cui al punto 1.1 della presente sezione E;
- che le attività del work package abbiano una durata prevista di 36 mesi;
- che la proposta progettuale relativa al work package risulti completa nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che siano documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente alle proposte progettuali il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
- che la proposta progettuale work package non sia in conflitto con le disposizioni di cui alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- che non siano presenti i motivi di esclusione di cui al punto 4 della presente sezione E;
- che il principal investigator (ad esclusione del principal investigator del WP in autofinanziamento,) del work package abbia dichiarato nel "modello di presentazione progetto completo" - allegato 1 - la sussistenza dei requisiti minimi di expertise come descritti al punto 1.2 della presente sezione E.

Tutte le comunicazioni relative al presente bando avverranno attraverso l'apposito sistema WorkFlow della Ricerca ovvero tramite posta .

La mancata validazione della proposta progettuale da parte dell'istituzione finanziatrice, nei tempi di cui al punto 5.2 della parte generale del presente bando, esclude l'intero programma dalle fasi successive di valutazione.

Per garantire la più ampia divulgazione del presente bando, ciascun istituzione finanziatrice ne cura la pubblicazione sul proprio sito. E' facoltà di ciascun istituzione finanziatrice prevedere ulteriori forme di pubblicizzazione del bando.

E.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSALE

Sono esclusi dalla procedura concorsuale al presente bando i Programmi di rete:

- che non siano stati inviati entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso dell'apposito sistema di presentazione;
- che non abbiano completato tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
- in cui siano previsti meno di 3 o più di 8 work package
- in cui il work package 1 non corrisponda ad un ente del S.S.N.;
- in cui sia presente più di un work package finanziabile unicamente dal Ministero della salute;
- in cui sia presente anche solo un work package che non rispetti le condizioni stabilite dalla istituzione finanziatrice - quali riportate nell'allegato A "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice" - a cui è richiesta l'eleggibilità;
- in cui sia presente più di un work package in autofinanziamento;

- il cui principal investigator del work package 1 non svolga attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori o non abbia una posizione lavorativa coerente con i requisiti di cui 1.2 della presente sezione E;
- il cui principal investigator di work package di enti del S.S.N. non svolga attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori o non ha una posizione lavorativa coerente con i requisiti di cui 1.2 della presente sezione E;
- nei quali il principal investigator di work package 1 ed il principal investigator degli altri work packages partecipanti, ad esclusione del principal investigator di WP in autofinanziamento, non abbiano il livello minimo di expertise richiesto, di cui al punto 1.2 della presente sezione E;
- che risultino incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che abbiano una durata inferiore o superiore ai 36 mesi;
- che non utilizzino lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato o che utilizzino un form che risulti modificato o non originale rispetto a quello messo a disposizione;
- nei quali non sia stata firmata espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- che siano in conflitto con le disposizioni di cui alla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” – Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. “Regolamento generale di esenzione per categoria”) sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- in cui risulti che i ricercatori siano essi principal investigators che collaboratori abbiano presentato più di un progetto nel presente bando;
- per i quali, in caso di richiesta di integrazione documentale non sia fornito riscontro nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

E.5 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La valutazione dei programmi di rete è svolta in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa, di valutazione e di audit.

E.5.1 Soggetti partecipanti alla valutazione

- a. Gli Uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute.
- b. Call steering committee costituito, separatamente per ogni tematica, da un rappresentante per ogni istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della salute, con il compito di individuare i revisori per la fase di internal review (vedi successivo punto c) ed esaminare e dirimere eventuali problematiche. Il Call steering committee propone eventuali soluzioni per la decisione finale del Comitato tecnico sanitario. Detto organismo può proporre al Comitato tecnico sanitario, l'esclusione del programma di rete per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo

l'espletamento della selezione, il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione del consorzio di ricerca interessato.

- c. Panel scientifico di valutazione costituito, separatamente per ogni area tematica, da due ricercatori, nominati da ogni istituzione finanziatrice, con esperienza di ricerca scientifica del settore oggetto della tematica e da tre ricercatori indicati dal Comitato tecnico sanitario. Nell'ambito del Panel scientifico sono individuati dal "Call steering committee" i revisori che, separatamente per ogni area tematica svolgono la valutazione per peer review di una singola proposta di programma di rete (tre valutatori per proposta). Le valutazioni relative a ciascuna proposta di programma di rete sono raccolte da un diverso componente del Panel che non ha partecipato alla fase di peer review e che svolge le funzioni di relatore nei confronti del Panel scientifico di valutazione.
- d. Il Comitato tecnico sanitario, attraverso una procedura di audit.

E.5.2 Criteri di valutazione per la revisione

E.5.2.1 fase individuale

I revisori, di cui al soprarichiamato punto 5.1.c svolgono in via autonoma la revisione completa del programma di rete inviando, attraverso il sistema informatico dedicato alla valutazione, le relative risultanze. Ciascuno di essi effettuerà la valutazione limitatamente ai punti da 1 a 6 come indicati nella sotto riportata tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE	SCORE	TIPO VALUTAZIONE
1. Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*	I+C
2. Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati	1-9*	I+C
3. Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*	I+C
4. Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo della ricerca (dettagliata sui tre anni)	1-9*	I+C
5. Potenziale rilevanza dei risultati per il S.S.N.	1-9*	I+C
6. Congruità e coerenza economica e scheda finanziaria di dettaglio	1-9*	I+C
7. Capacità del Gruppo di ricerca del singolo WP di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9	C
8. Livello di integrazione tra i diversi WP per il raggiungimento delle finalità progettuali	1-9	C
9. Trasferibilità nel S.S.N. e valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente	1-9	C
10. Expertise nel settore del principal investigator e del gruppo di ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10	Automatico

*Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti.

Il punteggio finale di ogni programma di rete potrà quindi oscillare da un minimo di 10 per il

progetto migliore ad un massimo di 91 per il progetto con la valutazione peggiore.

I+C= valutazione individuale da parte dei revisori seguita da valutazione collegiale del Panel Scientifico

C=valutazione collegiale del Panel scientifico.

E.5.2.2 fase collegiale

Il panel scientifico di valutazione:

1. riesamina le risultanze delle valutazioni individuali;
2. determina, per ogni criterio, la valutazione finale collegiale;
3. valuta i criteri di cui ai punti da 7 a 9 della sopraindicata tabella.

Per ciascuna proposta progettuale, il Panel scientifico di valutazione, relativamente ad ogni criterio, determina lo score finale debitamente motivandolo.

Ai criteri di cui sopra, al termine della fase collegiale di valutazione, si aggiunge - per ciascun work package - la media delle valutazioni automatiche del profilo del principal investigator e dei ricercatori collaboratori relativamente alla posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca. Gli indicatori di riferimento sono i seguenti indici:

- A. H-index individuato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (principal investigator e ricercatori collaboratori); e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto;
- B. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni del Principal Investigator nella tematica oggetto della ricerca;
- C. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni dell'intero Gruppo di Ricerca nella tematica oggetto della ricerca.

Il Citation Index sarà individuato attraverso l'uso dei codici DOI e Pubmed ID riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e/o Web of Science e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 4,3,2,1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente, indipendente dalla topic-IRG. Tale lista decrescente conterrà i punteggi in decili e riporterà l'attribuzione dello score da 1, corrispondente al decile migliore, a 10, corrispondente al decile peggiore.

I dati di Citation Index e dell'H-Index devono essere quelli disponibili al momento della presentazione del proposta progettuale su SCOPUS e/o Web of Science. Il principal investigator deve indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato.

L'eventuale invio di informazioni relativi all'H-index, che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS e/o WEB of SCIENCE, non saranno prese in considerazione.

E.5.3 Comitato tecnico sanitario (CTS)

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

- 1) dei verbali relativi alle riunioni del Panel scientifico di valutazione e della graduatori da esso

stilata,

2) dell'aderenza dei progetti finanziabili alle aree tematiche definite nel presente bando

3) del rispetto delle procedure finalizzate a garantire una valutazione oggettiva,

4) dell'assenza di conflitti d'interesse,

Il Comitato tecnico sanitario stila una graduatoria definitiva di programmi di rete.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento.

E.6 ASPETTI GENERALI

La composizione del Panel scientifico di valutazione, i risultati delle selezioni, l'elenco dei revisori saranno pubblicati sul sito www.ministerosalute.it al termine di tutte le procedure di valutazione.

Il principal investigator, al termine dell'intero processo, avrà accesso, attraverso lo stesso sito utilizzato per la presentazione del Programma di rete, alle valutazioni effettuate dai revisori sulla propria proposta progettuale.

Anche al fine del contenimento delle spese, per le riunioni dei call steering committee ,dei Panel scientifici di valutazione e del Comitato tecnico sanitario è consentito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della salute. Le riunioni effettuate con questo mezzo sono valide al fine della valutazione e della scelta dei Programmi di rete da finanziare. Di ogni riunione è redatto un apposito verbale comprensivo dei giudizi espressi, la cui approvazione, da parte dei componenti del panel scientifico di valutazione e del Comitato tecnico sanitario, può essere acquisita anche attraverso il sistema di posta elettronica. Il predetto verbale è reso pubblico sul sito del Ministero della salute contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

La lista delle proposte progettuali giudicate dal Comitato tecnico sanitario non conformi ai requisiti del bando verrà resa pubblica attraverso il sito del Ministero della salute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità dell'istituzione finanziatrice nel caso di errate dichiarazioni.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.

Inoltre sarà disposta la esclusione dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando.

Nell'Allegato 2 al presente bando sono riportati i requisiti per l'assenza di conflitto d'interessi.

E.7 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Al termine della procedura di valutazione e dopo approvazione del Comitato tecnico sanitario e degli organi di controllo della relativa graduatoria, il rappresentante legale del destinatario istituzionale, nel cui ambito opera il Work package 1 e ,per presa visione il principal investigator del work package 1, sottoscrivono apposita convenzione attuativa con il Ministero della salute.

Per sottoscrivere la convenzione di cui al paragrafo precedente è necessario presentare:

- il documento di "Consortium Agreement" sottoscritto tra i vari enti a cui afferiscono i diversi work package del programma di rete da cui risultino le regole di gestione del consorzio di ricerca per quanto attiene alle attività di ricerca ed alla distribuzione dei fondi ministeriali tra i work packages di enti del S.S.N.;
- copia della convenzione attuativa per ogni singolo work package tra l'istituzione

- finanziatrice competente e l'ente nel cui ambito sono svolte le attività di ricerca del work package di competenza della stessa istituzione finanziatrice per il programma in questione;
- per i progetti che prevedono, per l'avvio degli stessi, fasi di sperimentazione clinica sarà necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, il parere positivo del comitato etico competente (nel caso di progetti multicentrici del comitato etico principale);
 - nel caso in cui il comitato etico apporti modifiche al progetto, dette modifiche sono sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico sanitario che può ratificarle a condizione che non comportino variazioni sostanziali al piano esecutivo originale pena l'esclusione del progetto dal finanziamento con conseguente scorrimento della graduatoria;
 - per tutti i progetti che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici è necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, l'autorizzazione rilasciata dalla competente direzione generale di questo Ministero, così come stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.61 del 14 marzo 2014.

Il Ministero della salute avvierà le procedure di convenzionamento con una specifica comunicazione via WorkFlow della Ricerca al destinatario istituzionale presso cui ha sede il WP 1, capofila del progetto segnalando nella stessa la cifra finale di finanziamento e le ripartizioni percentuali finali delle varie rate di finanziamento.

Qualora nel corso dell'istruttoria finalizzata al convenzionamento il Programma di rete risultasse non conforme alle disposizioni della presente sezione E, lo stesso sarà sottoposto al Comitato tecnico sanitario per l'eventuale esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica.

I Programmi di rete per cui le istituzioni finanziatrici non forniscono i necessari documenti per il convenzionamento entro i 4 mesi dalla comunicazione da parte del Ministero della salute, attraverso WorkFlow della Ricerca, saranno sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico sanitario per l'eventuale esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento ed il conseguente scorrimento della graduatoria specifica.

Allegato A "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice" riferito alla sola sezione E del Bando

TEMATICA	
ISTITUZIONE FINANZIATRICE	
Persona di Contatto Indirizzo, telefono, email	
Budget Assegnato alla Tematica	
Massimo Finanziamento per WP ed eventuale finanziamento minimo	
Istituzioni Eleggibili come WP	
Regole eleggibilità del WP, Principal Investigator e dei Ricercatori Collaboratori	
Eleggibilità dei Costi: costi ammissibili ed eventuali limiti percentuali	
Altre regole per l'eleggibilità	

ALL.to B

1. PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI DI RETE

1.1 Proposta delle tematiche da parte delle Regioni

Le aree tematiche oggetto dei Programmi di rete sono proposte dalle Regioni, coerentemente con le proprie esigenze di programmazione sanitaria e di sviluppo e miglioramento dei servizi e dell'assistenza, a seguito di formale richiesta del Ministero della salute.

Oltre alla indicazione dell'area tematica, le Regioni proponenti devono espressamente indicare nella proposta le quote di fondi messe a disposizione tramite formale impegno dell'organo politico alla corresponsione di tali somme in esito alle procedure del presente bando.

Ogni proposta tematica deve essere basata sulla chiara esplicitazione:

- di un problema assistenziale sul quale si intende operare in quanto riconosciuto come rilevante per la programmazione e lo sviluppo dei servizi;
- del setting assistenziale di riferimento e/o della categoria di pazienti cui si rivolge;
- delle finalità della iniziativa.

1.2 Fondi regionali

La quota minima che ciascuna Regione mette a disposizione, ammonta a 300.000 euro per tematica.

La quota di fondi messa a disposizione non deve considerare ad esempio quote stipendiali già contabilizzate, attrezzature o rimborsi di spese già sostenute dalle strutture di ricerca partecipanti.

Le Regioni operano come "Istituzioni finanziatrici" e avranno come eleggibili sui propri fondi Enti del Servizio sanitario nazionale operanti sul proprio territorio ed eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni stesse eleggibili.

Può essere definita la tipologia di categorie di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non possono essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

1.3. Selezione delle tematiche da inserire nel bando

Il Comitato tecnico sanitario, una volta ricevute le proposte da parte delle Regioni ne definisce le priorità verificandone la coerenza con quanto indicato nel Patto della salute, nel Piano nazionale della ricerca sanitaria e negli altri documenti di programmazione sanitaria (Piano nazionale della prevenzione, Piano nazionale della cronicità, etc) tenendo in considerazione, nella definizione delle priorità delle proposte, anche il coinvolgimento del maggior numero di Regioni.

Il Comitato tecnico sanitario può stabilire che fino al 25% dei fondi messi a disposizione dal Ministero della salute siano destinati a tematiche di interesse nazionale individuate dal Ministero medesimo.

Le tematiche proposte saranno pubblicate sul sito del Ministero della salute.

Entro 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, è data la possibilità anche ad altri soggetti (Regioni, Fondazioni, Associazioni di pazienti, charities) di partecipare come ulteriori istituzioni finanziatrici di una specifica area tematica.

Per ciò che riguarda le Regioni, la manifestazione d'interesse dovrà essere accompagnata da formale impegno dell'organo politico alla corresponsione delle somme in esito alle procedure del presente bando.

Per ciò che riguarda le altre Istituzioni, la manifestazione d'interesse dovrà essere accompagnata da formale impegno del responsabile legale dell' Ente alla corresponsione delle somme in esito alle procedure del presente bando.

Qualora l'ulteriore istituzione finanziatrice sia un soggetto privato, non deve avere alcun interesse economico diretto o indiretto specifico sulla tematica.

La quota minima messa a disposizione da ciascuna ulteriore istituzione finanziatrice per una singola tematica deve essere almeno pari a 300.000,00 euro.

Ciascuna ulteriore istituzione finanziatrice deve definire la tipologia di soggetti che ritiene eleggibili sui propri fondi ma non può identificare nominalmente i singoli soggetti destinatari dei propri fondi.

Nel caso delle Regioni, esse hanno come eleggibili sui propri fondi gli enti del S.S.N. operanti sul proprio territorio oltre ad eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni medesime come eleggibili.

Le istituzioni finanziatrici possono definire la tipologia di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non possono essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

Entro i termini sopra indicati, eventuali comunicazioni inerenti alla partecipazione come ulteriore istituzione finanziatrice dovranno pervenire al Ministero della salute esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgrst@postacert.sanita.it.